II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1994

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 53, secondo comma del trattato CEEA

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/285/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 53, secondo comma,

vista la lettera della società Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH del 20 gennaio 1994,

considerando quanto segue :

I. I FATTI

a) Per quanto riguarda gli atti dell'Agenzia di approvvigionamento Euratom

(1) La società tedesca Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, in seguito denominata « KLE », esercente di una centrale nucleare ed a tale titolo utilizzatrice di uranio, ha presentato per la conclusione, ai sensi dell'articolo 52 del trattato, all'Agenzia di approvvigionamento Euratom, qui di seguito denominata l'« Agenzia », un contratto di fornitura di 400 tonnellate di uranio naturale UF6 con la società britannica British Nuclear fuels plc, qui di seguito denominata « BNFL ». Tale presentazione è avvenuta con lettera del 25 novembre 1993, ricevuta dall'Agenzia il 29 novembre 1993.

(2) In considerazione del basso livello dei prezzi e mancando indicazioni sul paese d'origine delle materie da fornire, con lettera del 10 dicembre 1993 l'Agenzia ha chiesto alle parti di indicare l'origine dell'uranio naturale, facendo riferimento alle esigenze della politica comune di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda forniture provenienti dalle Repubblice della Comunità degli Stati indipendenti, qui di seguito denominata « CSI ».

(3) In risposta a tale lettera, BNFL ha comunicato, con lettera del 14 dicembre 1993, che l'uranio da fornire in base al contratto proverrà dalla CSI, probabilmente dalla Russia.

(4) Con lettera del 20 dicembre 1993 l'Agenzia, con riferimento alla sua lettera del 10 dicembre 1993, ha illustrato di nuovo le riserve sul contratto sottoposto, che discendono dalla politica comune di approvvigionamento, e, prima di prendere una decisione definitiva, ha invitato le parti a comunicare eventuali osservazioni.

(5) Con lettera del 29 dicembre 1993 KLE ha trasmesso all'Agenzia la copia di una lettera indirizzata alla medesima data alle Commissione, lettera con la quale KLE, invocando l'articolo 53, secondo comma del trattato CEEA, contesta all'Agenzia di aver omesso di pronunciarsi.

(6) Il 6 gennaio 1994 l'Agenzia ha firmato il contratto di fornitura con il seguente addendum :

« Il contratto viene firmato, conformemente alla decisione n. 1/94 dell'Agenzia di approvvigionamento Euratom, a condizione che l'uranio naturale

da fornirsi in base al presente contratto non provenga direttamente o indirettamente da un paese della Comunità degli Stati indipendenti (CSI). »

Il contratto firmato e la « decisione n. 1/94 dell'Agenzia di approvigionamento Euratom riguardante un contratto sulla fornitura di uranio naturale, presentato il 29 novembre 1993, tra la Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH e British Nuclear Fuels plc », adottata il medesimo giorno, sono stati trasmessi a KLE e BNFL il 6 gennaio 1994. Per quanto riguarda i dettagli della motivazione giuridica della decisione n. 1/94, si rinvia alla valutazione giuridica che segue.

b) **Per quanto riguarda la Commissione**

(7) Con lettera del 29 dicembre 1993 menzionata sub considerando 5, KLE ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 53, secondo comma del trattato CEEA, per l'inazione dell'Agenzia, descritta più dettagliatamente nella lettera, e ha presentato le sue richieste, esponendo i suoi motivi.

L'inazione dell'Agenzia contestata da KLE sarebbe dovuta al fatto che, dopo avere ricevuto il contratto in data 29 novembre 1993, l'Agenzia ha lasciato scadere, senza pronunciarsi, il termine di 10 giorni lavorativi previsto all'articolo 5 bis, lettera f) del regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento Euratom del 5 maggio 1960, che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali [1], modificato dal regolamento del 15 luglio 1975 [2], qui di seguito denominato « regolamento dell'Agenzia ».

(8) Con lettera del 20 gennaio 1994, KLE ha sottoposto alla Commissione, con riferimento all'articolo 53, secondo comma del trattato CEEA, la decisione n. 1/94 dell'Agenzia ed ha chiesto quanto segue :

« 1. ordinare all'Agenzia di approvvigionamento Euratom di concludere il contratto del 10-22 novembre 1993 tra KLE e BNFL relativo alla fornitura di 400 tonnellate di uranio UF6 che le era stato presentato il 29 novembre 1993 ;

2. qualora il contratto di cui al punto 1 non possa entrare in vigore nei confronti di BNFL, oppure non sia in vigore nei confronti di BNFL, oppure perda la sua efficacia a posteriori o che i diritti contrattuali non possano essere fatti valere o possano essere fatti valere solo facendo concessioni, in quanto esso è stato concluso dopo la scadenza dei termini, oppure è stato firmato dall'Agenzia di approvvigionamento Euratom soltanto a determinate condizioni, dichiarare che Euratom è tenuta a risarcire a KLE i danni per un importo pari al prezzo di acquisto più elevato ed a tutte le altre spese supplementari e agli altri svantaggi e costi supplementari derivanti dalla conclusione di un contratto sostitutivo o dal mantenimento del contratto la cui firma è stata subordinata dall'Agenzia al rispetto delle condizioni citate più sopra ;

3. in subordine, in caso di rigetto della domanda di cui al punto 1, dichiarare che Euratom è tenuta a risarcire il danno subito da KLE per aver dovuto pagare un prezzo di acquisto più elevato, in quanto l'Agenzia si è pronunciata solo dopo la scadenza del termine in merito alla conclusione del contratto di fornitura o che, a causa dell'incertezza giuridica dovuta al fatto che la firma sia stata subordinata a determinate condizioni, KLE ha potuto prendere disposizioni per un contratto sostitutivo solo in ritardo, dopo la notifica formale di una decisione incondizionata dell'Agenzia di approvvigionamento Euratom ai sensi dell'articolo 5 bis, lettera g), primo comma del regolamento dell'Agenzia o dopo il rigetto da parte della Commissione del provvedimento di cui al punto 1 ;

4. imporre all'agenzia di approvvigionamento Euratom le spese di procedura. »

(9) Per motivare le sue richieste, KLE ha fatto valere quanto segue :

— sono stati violati i termini nell'adozione della decisione adottata dall'agenzia in data 6 gennaio 1994,

— sono stati violati il trattato e le norme giuridiche da rispettare per la sua applicazione, in particolare l'articolo 5 bis del regolamento dell'Agenzia,

— l'Agenzia è incompetente in materia e sono state violate le norme del mercato comune,

— sono stati violati i principi generali del diritto comunitario,

— vi è stato abuso del potere discrezionale dell'Agenzia,

— la conclusione incondizionata del contratto non causa alcuna « posizione privilegiata rispetto ad altri consumatori ».

Questi motivi di ricorso si suddividono a loro volta in singoli punti, in merito ai quali si rimanda alla lettera del 20 gennaio 1994.

(10) Con decisione del 4 febbraio 1994, la Commissione ha rigettato le richieste di KLE formulate nella lettera del 29 dicembre 1993. Per quanto riguarda i dettagli della motivazione, la Commissione rimanda a tale decisione.

[1] GU n. 32 dell'11. 5. 1960, pag. 777/60.
[2] GU n. L 193 del 25. 7. 1975, pag. 37.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

a) Osservazione preliminare e motivo di ricorso relativo ai termini

(11) Con lettera del 20 gennaio 1994 KLE ha sottoposto alla Commissione la decisione n. 1/94 dell'Agenzia ed ha presentato quattro richieste. In sostanza la KLE fa valere che la decisione non è stata adottata entro i termini e che nel merito non è conforme alle norme in vigore per diversi motivi.

(12) Per quanto riguarda la rinnovata affermazione che l'Agenzia non ha agito entro i termini prescritti, la Commissione fa riferimento alla sua decisione del 4 febbraio 1994. Al punto 13 di tale decisione, la Commissione aveva constatato che il termine di 10 giorni lavorativi dell'Agenzia per pronunciarsi ha cominciato a decorrere dal 15 dicembre 1993 ed è scaduto il 6 gennaio 1994, cioè il giorno in cui l'Agenzia ha adottato la decisione presentata e ha trasmesso la medesima a KLE e BNFL. Ripetere da parte di KLE quanto già fatto valere, non è idoneo a mettere in dubbio questa dichiarazione.

(13) Per quanto riguarda l'accusa di KLE che la decisione n. 1/94 non è conforme alle norme applicabili, occorre esaminare se le osservazioni presentate da KLE siano fondate.

b) Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla violazione del trattato e delle norme giuridiche da rispettare per la sua applicazione

(14) Nella sua motivazione, KLE sostiene che in base all'articolo 5 bis del suo regolamento, l'Agenzia ha l'obbligo di concludere qualsiasi contratto di fornitura che soddisfi le condizioni formali del medesimo articolo. Un tale diritto a ottenere la conclusione del contratto non sussiste né in base al trattato, né in base al regolamento dell'Agenzia.

Infatti, a norma dell'articolo 61 del trattato, l'Agenzia non ha l'obbligo di soddisfare ordinazioni qualora alla loro esecuzione « si frappongano ostacoli giuridici o materiali ». Un siffatto ostacolo giuridico sussiste in particolare quando con l'esecuzione di un'ordinazione assicurerebbe a « determinati utilizzatori una posizione di privilegio » violando così l'articolo 52, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEEA. L'Agenzia ha giustamente richiamato questa norma, che è vincolante anche per lei stessa, al punto IV della sua decisione.

Anche in base all'articolo 5 bis del regolamento dell'Agenzia non sussiste nessun diritto di ottenere la conclusione di un contratto, visto che in base alle lettere f) e g) l'Agenzia ha il diritto di rifiutare, se del caso, la conclusione del contratto.

(15) KLE sostiene inoltre che dalle regolamentazioni generali del trattato in merito all'approvvigionamento non può essere dedotta una «politica di diversificazione » senza un'esplicita autorizzazione fondata sul diritto comunitario. Secondo KLE, l'Agenzia non possiede una competenza ad intervenire in maniera dirigistica sul mercato e a « controllare i prezzi in modo da sostenere i produttori aventi sede nella Comunità » né una « autorizzazione globale » in base all'articolo 2, lettera d) del trattato.

Secondo il punto di vista della Commissione, questa argomentazione da parte di KLE misconosce l'importanza e la portata dei diritti conferiti dal trattato alla Comunità, e in particolare all'Agenzia, per la realizzazione di una politica comune di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1.

(16) Per quanto riguarda innanzitutto l'obiettivo generale e le basi di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento nel settore dell'energia, occorre fare osservare che da molto tempo si è unanimi nella Comunità in merito a questo obiettivo. Infatti, nelle sua risoluzione del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri [1], il Consiglio ha fermamente sostenuto

« che la politica energetica della Comunità e degli Stati membri debba sforzarsi di realizzare gli obiettivi orizzontali seguenti :

a) condizioni di approvvigionamento sicure e riduzione dei rischi di brusche fluttuazioni dei prezzi dell'energia grazie

...

— alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterne della Comunità ... ».

(17) Specialmente per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie fissili, la politica comune di approvvigionamento, secondo l'articolo 52 del trattato deve osservare gli obiettivi dell'articolo 2 del trattato. Secondo l'articolo 2, lettera d), la Comunità deve « curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari ». Allo stesso tempo, secondo l'articolo 2, lettera c), la Comunità ha l'obbligo di assicurare la realizzazione degli impianti fondamentali « necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità », cosa che comprende l'obbligo di tenere conto degli interessi dei produttori.

(18) In considerazione di questi obiettivi generali di politica energetica, nonché degli obblighi particolari derivanti dal trattato, ugualmente vincolanti per la Commissione e per l'Agenzia, la Commissione

[1] GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

ritiene che l'Agenzia non sia da biasimare se cerca di realizzare una diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento per materie provenienti da paesi all'esterno della Comunità. Ciò vale a fortiori, visto che per l'uranio naturale l'attuale situazione sul mercato mondiale comporta rischi a lungo termine, rischi che, a ragione, l'Agenzia ha indicato al punto II della sua decisione.

(19) Anche se KLE non si oppone al principio di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento, ma ha da obiettare sulle modalità della sua attuazione giuridica, la Commissione non può condividere il punto di vista di KLE, secondo il quale tale attuazione dovrebbe comportare una modifica del regolamento dell'Agenzia, un regolamento del Consiglio in base all'articolo 203 del trattato, o addirittura una modifica del capitolo VI del trattato.

(20) Secondo l'articolo 52, paragrafo 2, lettera b) del trattato, nel quadro della politica comune di approvvigionamento, all'Agenzia spetta il diritto esclusivo « di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità ». L'articolo 64 del trattato dispone che :

« L'agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze, materie fissili speciali, provenienti dall'esterno della Comunità. »

Fatte salve eventuali direttive della Commissione in conformità all'articolo 53, primo comma del trattato, in base a queste disposizioni l'Agenzia non solo ha il diritto di decidere se e con quali parti essa conclude contratti, accordi o convenzioni aventi per oggetto forniture di minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità, ma è anche autorizzata a determinare dettagliatamente le modalità di queste forniture che essa ritiene opportune. Questi poteri, che le dirivano da fonti di diritto primario, l'Agenzia non li può perdere per il fatto che, nel quadro di una procedura semplificata secondo l'articolo 60, sesto comma del trattato, essa stessa permette modalità semplificate e più dirette di negoziazione di contratti da parte dei produttori e degli utilizzatori stessi. A norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera b) del trattato, il diritto esclusivo di concludere contratti relativi a forniture provenienti dall'esterno della Comunità continua a spettare all'Agenzia, che pertanto è legittimata ad esercitare i diritti che le sono stati conferiti dal trattato nell'interesse della politica comune di approvvigionamento. Per questo motivo, l'efficacia dei suddetti diritti non è subordinata al regolamento dell'Agenzia e per il loro esercizio non è necessario un regolamento del Consiglio in base all'articolo 203 del trattato o addirittura una modifica del capitolo VI.

(21) Per quanto riguarda le forniture provenienti da Stati dell'ex Unione sovietica, con riferimento agli articoli 64 e 101 del trattato, occorre ricordare che nel 1990 la Comunità europea dell'energia atomica ha concluso con l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche un accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (1). In base all'articolo 14 di questo accordo, gli scambi di merci tra le parti contraenti avvengono a prezzi rapportati al mercato. Qualora in casi singoli in contrasto con l'articolo 14 vi siano offerte a prezzi non rapportati al mercato, l'Agenzia ne deve tener conto nel quadro dell'esercizio del suo diritto esclusivo di concludere contratti.

c) In merito al motivo di ricorso relativo all'incompetenza dell'Agenzia e alla violazione delle norme del mercato comune

(22) KLE sostiene che con la diversificazione delle fonti di approvvigionamento l'Agenzia cerca di realizzare obiettivi di politica commerciale, per i quali essa non ha competenza in quanto le misure di politica commerciale possono essere prese solo in base all'articolo 113 del trattato CE.

Con tale osservazione KLE misconosce sotto più aspetti la portata e l'autonomia del trattato Euratom. Nella sua qualità di trattato settoriale, che contiene regolamentazioni specifiche per una politica comune di approvvigionamento, la quale comprende anche forniture provenienti dall'esterno della Comunità, il trattato Euratom prevale sulle disposizioni generali del trattato CE. Questa prevalenza deriva non solo dal principio giuridico generale secondo il quale le regolamentazioni specifiche prevalgono su quelle generali, ma è anche fissata espressamente all'articolo 232, paragrafo 2 del trattato CE : « Le disposizioni del presente trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica ». Inoltre, la Comunità europea per l'energia atomica e la Comunità economica europea sono state fondate come due comunità indipendenti sul piano giuridico, organizzativo e istituzionale, i cui atti giuridici non sono subordinati agli atti giuridici

(1) GU n. L 68 del 15. 3. 1990, pag. 2.

dell'altra comunità. In base a questo presupposto, è da respingere ogni tentativo di rappresentare il capitolo VI del trattato Euratom come « lex imperfecta » e di subordinare l'attuazione della politica comune di approvvigionamento del trattato Euratom all'articolo 113 del trattato CE.

(23) Inoltre, la Commissione non vede come misure dell'Agenzia adottate per l'attuazione della politica comune di approvvigionamento possano essere in contrasto con l'articolo 2, lettera g) e gli articoli 92 e seguenti del trattato.

d) In merito al motivo di ricorso relativo alla violazione di principi generali del diritto comunitario

(24) Come primo motivo di ricorso KLE adduce una violazione del principio della certezza giuridica. KLE dice di essersi orientata per la sua politica di approvvigionamento seguendo l'articolo 5 bis del regolamento dell'Agenzia e di essersi conformata a tutte le condizioni giuridiche stabilite dallo stesso e afferma che l'Agenzia non ha mai comunicato le sue quote di approvvigionamento, per cui non è garantita una trasparenza sufficiente.

In merito occorre innanzitutto osservare che, già in base al testo dell'articolo 5 bis del regolamento dell'Agenzia, la sola comunicazione delle indicazioni minime del contratto, ivi fissate più dettagliatamente, non comporta un diritto alla conclusione del contratto. Come risulta in particolare dall'articolo 5 bis, lettere f) e g), l'Agenzia ha il diritto di rifiutare, se del caso, la conclusione di contratti (cfr. considerando 14).

I principi della politica comune di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda la diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento e l'obbligo di applicare prezzi rapportati al mercato per le forniture provenienti da paesi della Comunità degli Stati indipendenti (CSI), dovevano essere noti alla KLE. A parte gli atti giuridici già citati ai considerando 16 e 21, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* i produttori e gli utilizzatori di materiale nucleare nella Comunità partecipano, tramite il comitato consultivo dell'Agenzia, alla definizione e all'attuazione della politica comune di approvvigionamento.

(25) A norma dell'articolo X dello statuto dell'Agenzia di approvvigionamento Euratom del 6 novembre 1958 [1], da ultimo modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [2], che istituisce il comitato consultivo dell'Agenzia, « i membri del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio su proposta degli Stati membri, sentito il parere della Commissione, tra i rappresentanti dei produttori e degli utilizzatori e tra gli esperti altamente qualificati ». Secondo l'articolo XI, paragrafo 1 dello statuto, il comitato consultivo costituisce « un organo di collegamento tra l'Agenzia, da una parte, e gli utilizzatori e gli ambienti interessati, dall'altra ». Come risulta da numerosi verbali di riunione, le questioni della politica comune di approvvigionamento che qui interessano sono state discusse dal comitato consultivo numerose volte. Inoltre, l'Agenzia ha informato gli utilizzatori sulla politica comune di approvvigionamento in presenza, come risulta dai verbali delle riunione, anche di rappresentanti di KLE.

(26) Del resto non si può parlare di quote di approvvigionamento fissate in anticipo e stabilite per determinati utilizzatori. Dato che esclusivamente l'Agenzia è autorizzata a concludere contratti di fornitura di materiale nucleare da fonti di approvvigionamento esterne alla Comunità, l'Agenzia cerca piuttosto di eseguire, per quanto possibile, le ordinazioni che le vengono presentate nel quadro della politica comune di approvvigionamento e di rifiutare la conclusione di un contratto, o di subordinarla a determinate condizioni solo qualora nel singolo caso la conclusione del contratto presentato porterebbe ad una posizione privilegiata dell'utilizzatore rispettivo.

(27) KLE osserva intolre che la decisione dell'Agenzia viola il principio della legalità dell'amministrazione. Ricorrendo ad un esempio preso dal diritto agrario comunitario, essa sostiene che il trattato Euratom non prevede procedure amministrative chiaramente definite, equilibrate, applicate in modo uniforme e trasparenti per tutti gli operatori del mercato.

La Commissione non può condividere tali affermazioni. Proprio grazie alla procedura semplificata dell'articolo 5 bis del regolamento dell'Agenzia, la Comunità concede agli utilizzatori e ai produttori la massima trasparenza e libertà organizzativa e limita gli interventi di diritto pubblico al minimo indispensabile, compatibilmente con le condizioni di mercato esistenti. Se dovesse però risultare che gli utilizzatori e i produttori nella Comunità, nel quadro del comitato consultivo o anche all'esterno del comitato consultivo, sostengono, come avanzato da KLE, l'abolizione di questa procedura semplificata e l'istituzione di un regime formale di quote secondo il modello del diritto agrario comunitario, l'Agenzia si troverebbe di fronte ad una situazione nuova e dovrebbe esaminare iniziative idonee. Finora, comunque, il comitato consultivo e gli utilizzatori e i produttori si sono opposti quasi all'unanimità a simili idee.

[1] GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58.
[2] GU n. L 302 del 15. 11. 1985.

(28) KLE contesta quindi che l'Agenzia violerebbe il principio generale dell'uguaglianza applicando un « sistema automatico di quote » per ogni singolo utilizzatore e non tenendo conto delle specifiche circostanze nelle quali gli utilizzatori devono operare e delle condizioni dei singoli contratti di forniture.

Come già esposto sopra ai considerando 26 e 27, nel presente caso non si tratta, per l'Agenzia, di introdurre un regime generale e rigido di quote applicabile a tutti gli utilizzatori, ma di esaminare, tenendo conto delle circostanze che caratterizzano il singolo caso, le disposizioni di ciascun contratto (cfr. in merito, in particolare, il punto IV della motivazione della decisione n. 1/94).

(29) KLE contesta inoltre la violazione del principio della proporzionalità. Secondo KLE non era necessario subordinare la firma del contratto, che riguarda forniture all'interno della Comunità, a determinate condizioni, dato che per realizzare gli obiettivi indicati dall'Agenzia era sufficiente un intervento nel quadro del diritto esclusivo di concludere contratti relativi a forniture dall'esterno della Comunità. Anche il rifiuto di una conclusione incondizionata del contratto è sproporzionato, considerando che il trattato prevede strumenti di politica di approvvigionamento meno pregiudizievoli, come la costituzione di riserve di sicurezza e la promozione di progetti di scavo. Inoltre, secondo KLE, non è conforme al trattato costringere gli utilizzatori, con una politica di diversificazione, ad acquistare uranio a prezzi eccessivi ed è dubbio che, per conseguire gli obiettivi previsti, occorra limitare le importazioni dalla Comuntià degli Stati indipendenti al 20-25 %.

(30) Innanzitutto, per motivi riguardanti la tutela della fiducia e della lealtà tra parti contraenti, la Commissione non ritiene che l'Agenzia — conoscendo l'origine delle materie — avrebbe dovuto concludere in ogni caso il contratto di fornitura tra KLE e BNFL e avrebbe dovuto rifiutare invece la conclusione del contratto tra BNFL e i suoi fornitori.

(31) Per quanto riguarda la costituzione di scorte di sicurezza ai sensi dell'articolo 72, secondo comma, e la partecipazione a progetti di estrazione ai sensi dell'articolo 70 del trattato, quanto sostenuto da KLE non è idoneo a mettere in questione la legalità degli atti dell'Agenzia, trattandosi di competenze della Commissione e del Consiglio e non di competenze dell'Agenzia. Solo la costituzione di scorte commerciali rientra, in base all'articolo 72, primo comma, nelle competenze dell'Agenzia, però non sussistono i presupposti di questa disposizione, vista l'attuale situazione di approvvigionamento.

(32) Per quanto riguarda l'osservazione che l'Agenzia costringe gli utilizzatori ad acquistare uranio a « prezzi eccessivi », basta osservare che, al punto II della motivazione, la decisione dell'Agenzia non difende l'acquisto a prezzi eccessivi, ma parla di prezzi « rapportati ai prezzi di mercato, cioè che rispecchiano i costi di produzione e che sono compatibili con i prezzi praticati dai produttori nei paesi a economia di mercato ».

(33) Per quanto riguarda infine i dubbi sulla congruità di una quota della CSI pari al 20-25 % delle forniture complessive, la Commissione ricorda che la Comunità ha concluso accordi di fornitura a lungo termine con diversi paesi terzi. Nel quadro della politica comune di approvvigionamento occorre anche tener conto dei rapporti con queste parti contraenti e con altri paesi fornitori, così che nella situazione attuale un ulteriore aumento delle quote di fornitura dei paesi della Comunità degli Stati indipendenti sarabbe difficilmente compatibile con gli interessi a lungo termine della Comunità in materia di approvvigionamento.

e) Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all'abuso del potere discrezionale

(34) Le osservazioni di KLE in merito a questo punto si basano su insinuazioni polemiche sui motivi degli atti dell'Agenzia, che la Commissione decisamente respinge. Per quanto riguarda le osservazioni di KLE in merito ai fatti, queste sono già state confutate e respinte nei considerando precedenti (cfr. in particolare i considerando 14, 15, 16 e 22).

f) Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla non sussistenza di una « posizione privilegiata rispetto ad altri utilizzatori » in caso di conclusione incondizionata del contratto

(35) Quest'ultimo motivo di ricorso si suddivide in più punti, che KLE riassume nel seguente modo :

i) necessità di conseguire una giusta distribuzione garantendo la libertà di concludere contratti secondo l'articolo 5 bis del regolamento dell'Agenzia ;

ii) non vi è alcuna competenza di agire in base a una prassi illegale dell'Agenzia nei confronti di altri utilizzatori ;

iii) l'applicazione isolata dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera a) del trattato è scorretta ;

iv) l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera a) del trattato è scorretta dal punto di vista della storia del trattato ;

v) non vi è alcuna violazione del diritto alla parità di accesso ;

vi) non è stata attuata in tutto il territorio comunitario la « politica di diversificazione dell'Agenzia ».

(36) Le osservazioni di cui ai punti i) e ii) ripetono in sostanza osservazioni già fatte in precedenza, che sono state respinte ai considerando 14 e seguenti. Ammettendo però che « accanto alle condizioni elencate nell'articolo 5 bis del regolamento dell'Agenzia, l'articolo 52, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEEA tuttalpiù è ancora applicabile nel senso di un controllo degli abusi », KLE si avvicina all'opinione dell'Agenzia, e anche della Commissione, in un punto essenziale (cfr. sopra considerando 26).

Anche la considerazione di KLE che in passato l'Agenzia sarebbe riuscita « tramite l'esercizio del suo diritto di concludere contratti, ad attuare, nei confronti di singoli utilizzatori o di una parte essenziale di essi, la "politica di diversificazione" da essa perseguita » dimostra che la funzione « quasi da notaio » che secondo KLE sarebbe stata svolta dall'Agenzia [cfr. punto iii)] in realtà non è confermata dai fatti. Che nemmeno giuridicamente essa non è fondata, è stato esposto in precedenza (cfr. in particolare considerando 14).

Resta ancora da vedere se e in quale misura l'articolo 52, paragrafo 2, lettera a) si riferisce « in base alla sua origine giuridica a un caso del tutto diverso », come KLE sostiene al punto iv), visto che, a norma dell'articolo 208, il trattato è concluso per una durata illimitata e che le sue disposizioni sono cogenti anche se le condizioni cambiano.

Anche quanto sostenuto al punto v) ripete un'argomentazione fatta valere già prima e respinta al considerando 30.

Al punto vi) KLE infine ammette che essa ottiene « una posizione privilegiata in quanto che l'Agenzia effettivamente è in grado di realizzare la sua "politica di diversificazione" imponendola in uguale misura a carico di tutti gli utilizzatori ». Anche se « singoli utilizzatori residenti nella Comunità dovessero aggirare l'Agenzia », come del resto KLE sostiene senza fornire ulteriori elementi concreti, KLE non può far valere nei confronti dell'Agenzia un eventuale comportamento illegale di terzi.

Infine, la fascia del 20-25 % di quote degli Stati della CSI, considerata da KLE poco precisa, non è da criticare, dal punto di vista della Commissione, perché essa permette di tenere conto delle circostanze del caso singolo in maggiore misura che non una percentuale rigida.

III. CONCLUSIONI

(37) Come risulta dalle considerazioni sopra riportate, nessuna delle osservazioni sollevate contro la decisione n. 1/94 dell'Agenzia è fondata. Dato che dall'esame non sono risultati aspetti che potrebbero mettere in dubbio la legittimità della decisione n. 1/94, le richieste di KLE non possono essere accolte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste di Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH formulate nella lettera del 20 gennaio 1994 sono rigettate.

Articolo 2

Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, Rheinlanddam 24, D-44139 Dortmund, Repubblica federale di Germania, è destinataria delle presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1994.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione